



**APPROVAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI  
POZZI ACQUEDOTTISTICI DEL GESTORE  
ACEGASAPSAMGA NEI COMUNI DI DUEVILLE E  
VILLAVERLA (VI)**

**ASSEMBLEA  
12 AGOSTO 2025**

# Riferimenti normativi

**Art. 94 del D.lgs 152/06: «Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano».** In particolare il comma 1 prevede che su proposta delle Autorità d'Ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione;

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009: «**Piano di tutela della acque**». Individua gli strumenti di protezione e conservazione della risorsa idrica, ne regola gli usi in atto e futuri e definisce nel contempo gli interventi di protezione e risanamento;

In particolare l'Allegato A3 - **Norme Tecniche di Attuazione con gli artt. 15 e 16 pongono in capo alle AATO (leggasi Consigli di Bacino)** il compito di individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione;

# Convenzione Consiglio di Bacino – Enti gestori

D.G.R.V 1621 del 5 novembre 2019 “Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali”.

Il Consiglio di Bacino ha sottoscritto con i gestori AcegasApsAmga S.p.A. e Viacqua S.p.A. una convenzione quadro di collaborazione per la tutela della risorsa idrica sotterranea che prevede fra gli altri compiti anche l'individuazione delle Aree di Salvaguardia, in data 18.06.2020.

Nel febbraio 2022 i due gestori hanno stipulato il protocollo d'intesa per *“l'implementazione del servizio di “delimitazione delle aree di Salvaguardia in aree territoriali omogenee presso le captazioni Idropotabili di Viacqua (pozzi e sorgenti) e AcegasApsAmga (pozzi) ai sensi del DGRV 1621/2019”;*

Tale bando di gara per lo studio e predisposizione delle Aree di salvaguardia è stato affidato alla ditta Sinergeo Srl in data 22.12.2022 ed è in corso di realizzazione.

# Convenzione Consiglio di Bacino – Enti gestori

Nel progetto complessivo di realizzazione delle attività di individuazione delle aree di salvaguardia di tutti gli attingimenti idropotabili, i due gestori hanno suddiviso il progetto in più stralci operativi (3 lotti):

Il primo stralcio di studio concluso dalla ditta incaricata, che ci è stato consegnato in data 04/03/2025, riguarda l'individuazione delle aree di tutela, ristretta ed allargata, per n. 9 pozzi del gestore AcegasApsAmga (che rappresentano il 35% della portata di acqua potabile prodotta) siti nei Comuni di Villaverla e Dueville (di cui alla presente delibera) ed in particolare:

- Pozzo Profondo 1, Pozzo Profondo 2, Pozzo Profondo 3 e cosiddette “Vecchie Sorgenti” siti in comune di Villaverla;
- Pozzi Cogo, Pozzo Marconi, Pozzo Paoletti, Pozzo Sega, Pozzo Vergani siti in comune di Dueville.

# Lo studio idrogeologico per i 9 pozzi di AAA



# Lo studio idrogeologico


Tali aree sono state individuate attraverso una complessa attività di analisi del territorio, prove di pompaggio presso i pozzi interessati, caratterizzazione idrogeologica dei terreni oltre alla raccolta dei dati in possesso di vari enti. Come prescritto dalla norma nazionale e regionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia ha seguito **il criterio idrogeologico** che tiene conto:

- del movimento della falda sotterranea (idrogeologia)
- della permeabilità dei terreni (presenza di materassi ghiaiosi o strati argillosi)
- della tipologia e numerosità delle falde acquifere sotterranee (sistema multifalda).

**Le aree di salvaguardia sono state suddivise in zone a protezione differenziata:**

- una prima area di tutela assoluta che coincide solitamente con l'area di proprietà dove è sito il punto di attingimento;
- una seconda area di tutela ristretta che corrisponde alla porzione di territorio che si estende fino all'isocrona a 60 gg.;
- una terza area di tutela allargata che corrisponde alla porzione di territorio che si estende fino all'isocrona a 180 o 360 gg. (nei casi in esame stante l'estrema vulnerabilità dell'area di ricarica delle falde lo studio idrogeologico e la relativa area allargata è stata considerata in maniera più cautelativa a 360 gg.).

# I 9 pozzi e l'area di salvaguardia







# Limitazioni e vincoli territoriali

L'art. 94 del 152/2006 prevede che all'interno delle aree di salvaguardia non siano consentite l'implementazione di attività pericolose:

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto

# Limitazioni e vincoli territoriali

Per gli **insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti**, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.”

Da incontri e colloqui intercorsi con gli uffici regionali è emerso come per gli insediamenti esistenti è prevista la messa in sicurezza o, ove possibile, lo spostamento. Queste valutazioni devono essere fatte in relazione alla tipologia di attività e sua pericolosità, alla vulnerabilità del territorio, alla distanza dal sito, alla localizzazione della stessa (se all'interno dell'area ristretta o allargata) anche in virtù del sistema di monitoraggio qualitativo che gli enti gestori hanno in essere per il controllo della qualità dell'acquifero anche in relazione ai Piani di sicurezza delle acque predisposti dai gestori stessi.

# Scopo della presente Delibera

Approvare l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche per il gestore AcegasApsAmga S.p.A. sui n. 9 pozzi siti in comune di Villaverla e Dueville (VI) come riportato in allegato A del presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

Proporre alla Regione Veneto per l'approvazione di competenza, l'individuazione delle aree di salvaguardia come rappresentate nell'allegato A del presente provvedimento e proporre alla stessa la suddivisione per zone a diverso livello di protezione come indicato nelle slide precedente.

L'approvazione definitiva delle Aree di salvaguardia rimane di competenza della Regione che si esprime con DGRV e parere della CTRA (Commissione tecnica regionale dell'ambiente).

# Iter successivo al provvedimento

L'art. 15 del Piano di Tutela delle acque della Regione Veneto "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" prevede che:

*3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:*

- recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;*
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;*
- notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;*
- vigilare sul rispetto dei vincoli.*

# Emendamento

In data 16.07.2025 è pervenuto al protocollo dell'Ente una proposta di emendamento da parte del Comune di Villaverla che propone:

«all'Assemblea del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione di inserire nella proposta di delibera in oggetto di istituire un congruo contributo economico annuale da parte del gestore AcegasApsAmga a favore dei Comuni interessati dalla presente deliberazione al fine di sopperire ai futuri costi che si dovranno sostenere per le opere e le attività sopra citate, sia da parte della Pubblica Amministrazione che dei privati;

**Si richiede al Presidente dell'Assemblea del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione di mettere ai voti la presente proposta di emendamento**, al fine di avviare la discussione sulla proposta di delibera di Assemblea di “Approvazione delle Aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici del gestore Acegasapsamga, siti in Comune di Dueville e Villaverla (VI)”».

Tale emendamento non può essere accettato in quanto dal punto di vista tecnico l'emendamento proposto metterebbe in capo al gestore AAA in questa delibera, e a tutti gli altri gestori del territorio successivamente, costi al momento indeterminabili e potenzialmente in grado di destabilizzare il corretto equilibrio economico finanziario del gestore. Inoltre, al momento, non si ravvisa un obbligo cogente nei confronti della tariffa e in subordine del gestore del servizio idrico integrato, di provvedere al ristoro di eventuali costi determinati dalla normativa.

# Impegno

Rimane l'impegno mio, insieme al Comitato Istituzionale e agli uffici del Consiglio di Bacino Bacchiglione, di analizzare ulteriormente la normativa in materia tariffaria e di coinvolgere anche gli altri Consigli di Bacino interessati dai medesimi adempimenti di salvaguardia delle aree interessate dalla presenza di pozzi nonché la Regione Veneto, per individuare modi e forme di attuazione di eventuali azioni da intraprendere atti a garantire il funzionamento e la sostenibilità del sistema .